**CONVENZIONE DI TIROCINIO**

**DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(AI SENSI DELL’ART. 4, V° co., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

**Il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso** (Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport LM68), dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro**,**

con sede legale in Bari c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico – Giovanni XXIII, c.a.p. 70124, Piazza Giulio Cesare n.11 , codice fiscale 80002170720 p.iva 01086760723

d’ora in poi denominato «**soggetto promotore**», rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. Alessandro Bertolino nato a Napoli il 26/06/1966

E

**Associazione/Ente………………………………………………..**con sede legale in ………………………………- codice fiscale …………………..d’ora in poi denominato **«soggetto ospitante**», legalmente rappresentato dal………………………………………... , nato a …………. il ………………………….., nella sua qualità di ……………………………….;

E

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n.9

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n.142, il **soggetto ospitante** si impegna ad accogliere presso le sue strutture **n…………**soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del **soggetto promotore**, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal **soggetto promotore** in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal **soggetto ospitante**.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

* il nominativo del tirocinante;
* i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
* gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
* le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
* gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il **soggetto promotore** assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il **soggetto ospitante** si impegna a segnalare l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
2. Il **soggetto promotore** si impegna ai sensi dell’art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Sono esclusi da tale obbligo i tirocini promossi a favore di studenti e allievi frequentanti (cfr. Nota Circolare UPPA n. 33/08 del 22/05/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Art. 5

**Tutela dei dati personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 6

1. La presente Convenzione avrà validità di **due anni** a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell’altra.

Data,

(firma e timbro per il soggetto promotore) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma e timbro per il soggetto ospitante) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_